



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale alle Risorse umane, finanziarie
e strumentali

Dott.ssa Anna Lisa Doria

S e d e

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 16/10/2006

nr. 0161471

Classifica: I.14



- » **Oggetto:** Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3 "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005"

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e del
Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI
06121 PERUGIA

TEL 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 16 ottobre 2006 ha espresso parere favorevole al disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega.

Cordiali saluti.

Avv. Mariuca Balsamo

Allegati: n. 1 ddi.

DF

lett par fav Doria 16-10-2006.doc



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3 "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005".

Art. 1. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, è accertato in euro 108.372.620,17. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.02 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12/7/2004, n. 168, convertito dalla legge 30/7/2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al



**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E
RELAZIONI**



Regione Umbria
Giunta Regionale

finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3.
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2006, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2005, a norma dell'art. 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.123.915.328,40 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4.
(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2005 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2006 e di cui all'art. 3.

Art. 5.
(Modifica art. 2, legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2- Ricorso al mercato)

1. All'art. 2), comma 1), della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, l'importo di "56.830.500,00" è sostituito con l'importo di "57.168.500,00".



**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E
RELAZIONI**



Regione Umbria

Giunta Regionale

Art. 6.

(Art. 32, legge regionale 18/11/1998, n. 37-
Norme in materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del D. Lgsvo 19/11/1997, n. 422-
Istituzione capitolo di spesa)

1. Ai sensi dell'art. 32, della legge regionale 18/11/1998, n. 37, nella Upb 06.1.002 della spesa del bilancio regionale, denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale", è istituito il capitolo n. 3150 denominato "Contributi regionali per l'effettuazione dei servizi ferroviari".

Art. 7.

(Modifica denominazione UPB)

1. Le denominazioni delle Unità Previsionali di Base della parte spesa del bilancio regionale nn. 13.1.005 e 13.1.007 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" e "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap".

Art. 8.

(Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e n. 3)

1. La tabella E), della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2006, è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La Tabella H), della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2005, è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella C) della legge regionale 10 febbraio 2006 n. 2, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Regione Umbria

Giunta Regionale

legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

4. Alla tabella D) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. La tabella L) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

6. La tabella M) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006, è sostituita dalla allegata tabella L).

7. La tabella O) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, è sostituita dalla allegata tabella M).

Art. 9.

(Limiti all'assunzione degli impegni di spesa)

1. L'assunzione degli impegni di spesa, per un importo pari a € 2.500.000,00 a valere sullo stanziamento della UPB 06.1.002 del bilancio regionale 2006, è subordinata al preventivo accertamento di pari entrata nella UPB 3.01.004 del medesimo bilancio.

Art. 10.

(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006/2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1) e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3), sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

Proposta n. **26 OTT. 2006**
Per copia conforme
all'originale

